

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 ottobre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA		LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 32.	
LEGGE REGIONALE 1° giugno 2020, n. 11.		Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.r. 20/2006 e alla L.r. 69/2011. (20R00229).....	
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. (20R00225).....		Pag.	1
Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.r. 20/2006 e alla L.r. 69/2011. (20R00229).....		Pag.	7
REGIONE TOSCANA		LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 33.	
LEGGE REGIONALE 5 maggio 2020, n. 29.		Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla L.r. 93/1993 e alla L.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla L.r. 64/2009. (20R00230).....	
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Prima variazione. (20R00222).....		Pag.	3
Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla L.r. 93/1993 e alla L.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla L.r. 64/2009. (20R00230).....		Pag.	15
LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 30.		LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 34.	
Riconoscimento debiti fuori bilancio. Modifiche alla L.r. 1/2015. (20R00227).....		Pag.	5
Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.r. 60/1996. (20R00231).....		Pag.	17
LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 31.			
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19. (20R00228).....		Pag.	6





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2020, n. 11.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 5 del 10 giugno 2020)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e istituzione

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, istituisce presso la Giunta regionale il Garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria con le modalità definite dall'art. 4 e svolge le proprie funzioni con imparzialità, in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché dei delitti previsti dagli articoli 572, 624-bis, 628, 629, 630, 644 del Codice penale, commessi nel territorio della Regione.

4. Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato stesso e, qualora deceduta in conseguenza dell'evento delittuoso, il coniuge, i parenti entro il secondo grado, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, è legato da un rapporto di stabile convivenza.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio regionale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di natura socio sanitaria, legale, psicologica alle vittime, nonché dei diversi soggetti che realizzano interventi formativi, educativi, di mediazione e sensibilizzazione sul sostegno alle vittime e sulla diffusione della legalità;

c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del settore regionale allargato per un efficace accesso, da parte delle vittime di reato, a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultino adeguate alla tutela della vittima di reato;

e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'art. 1;

f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva accessibilità sul territorio regionale a strutture per l'assistenza delle vittime, nonché la creazione di Centri antiviolenza;

g) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, per assicurare ai soggetti, di cui all'art. 1, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

h) realizza iniziative, promuovendo la partecipazione della Regione, a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende sociosanitarie liguri (ASL), le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della Polizia locale, favorendo la stipula di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;


j) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate anche allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;

k) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'art. 1, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'art. 1, che ne fanno richiesta, in merito a:

a) tempi, luoghi e modi relativi alla presentazione della denuncia o querela;

b) forme di assistenza psicologica, socio sanitaria assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e agli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto riguarda il patrocinio gratuito a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimen-



to dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;

c) misure di assistenza e di aiuto previste dalle normative vigenti.

3. Per le attività di cui al presente articolo, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con le Autorità di garanzia.

Art. 3.

Rete regionale di supporto e tutela delle vittime di reato

1. Il Garante, tramite il supporto della relativa struttura organizzativa, provvede all'istituzione della Rete multidisciplinare di supporto e di tutela delle vittime di reato, quale organismo consultivo del Garante composto dai rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni che, a vario titolo, operano in Liguria, ai fini della tutela, del supporto e della protezione delle vittime di reato.

Art. 4.

Requisiti, nomina e durata in carica

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra coloro che sono in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, con particolari competenze e esperienze professionali nel settore della tutela legale e dei diritti umani.

2. Il Garante dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. A tal fine, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria è convocato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Garante stesso. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria avviene entro un mese.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, il Garante rimane in carica fino alla sua scadenza.

Art. 5.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Può essere eletto Garante ogni cittadino italiano residente in un comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Non sono eleggibili a Garante:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, della Città metropolitana, provinciale, comunali o i titolari di altre cariche elettive;

2) i dipendenti della Regione, della Città metropolitana, delle provincie, dei comuni e delle ASL;

3) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, della Città metropolitana, provinciale e comunale;

4) gli amministratori e i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

5) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo con la Regione o con enti dipendenti dalla stessa, la Città metropolitana, le provincie, i comuni e le ASL, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, al Garante si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge n. 154/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Garante non può, durante il mandato, esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato.

5. L'ufficio del Garante è, comunque, incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 6.

Decadenza, sostituzione e revoca

1. Qualora il Garante perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità, ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

2. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.


3. In caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, incompatibilità, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria provvede alla sua sostituzione entro i successivi trenta giorni.

4. Il Garante può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con deliberazione assunta dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 7.

Relazione annuale

1. Il Garante entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.



2. La relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, previa audizione da parte della Commissione competente del Garante stesso.

3. La relazione è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente nel sito internet della Regione.

Art. 8.

Sede, organizzazione e struttura

1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni avvalendosi della struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Al Garante sono attribuiti un'indennità di funzione pari al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché i rimborsi spese e i trattamenti di missione previsti per i dirigenti della Regione.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:

Anno 2020 - prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2021 - prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

Anno 2022 - prelevamento in termini di competenza di euro 50.000,00 dalla Missione 20 «Fondi e accantonamenti» - Programma 3 «Altri fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione I «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma 1 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° giugno 2020

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

20R00225

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2020, n. 29.

Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 dell'8 maggio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 1° aprile 2020, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 81/2019, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di un maggiore ricorso al credito e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziata in bilancio (storni compensativi e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);

3. per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 Entrata) e nell'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 Spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2020	Pluriennale 2021	Pluriennale 2022
ENTRATA	0,00	6.464.804,54	6.464.804,54	0,00	50.000.000,00
SPESA	0,00	6.464.804,54	6.464.804,54	0,00	50.000.000,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2020-2022

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2019, N. 81 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022)

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 81/2019

1. L'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). — 1. Nel triennio 2020-2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 530.156.346,09 di cui euro 223.107.449,20 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 110.537.569,16 nel 2022, subordinatamente al

rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito pubblico».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 4.


Sostituzione dell'allegato d) della legge regionale n. 81/2019

1. L'allegato d) della legge regionale n. 81/2019 (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento) recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento).

Art. 5.

Sostituzione del prospetto di cui alla lettera f) dell'allegato h) della legge regionale n. 81/2019

1. Il prospetto di cui alla lettera f) (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti), dell'allegato h) (Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022) della legge regionale n. 81/2019, è sostituito dal prospetto f) di cui all'allegato G (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti).



Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato 3
della legge regionale n. 81/2019*

1. L'allegato 3 della legge regionale n. 81/2019 (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili), di cui alla lettera *d*) dell'art. 11 della legge stessa è sostituito dall'allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 maggio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00222

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 30.

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Modifiche alla l.r. 1/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 5 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Con riferimento all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina il riconoscimento da parte delle regioni di debiti fuori bilancio, è necessario individuare l'organo competente ad adottare l'atto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva nell'ambito delle opzioni previste dal medesimo art. 73, comma 4;

2. Al fine di consentire una rapida esecuzione di quanto previsto dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1.

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Inserimento dell'art. 28-bis nella legge regionale n. 1/2015

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 1/2015 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (*Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio*). — 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale nei casi in cui le risorse finanziarie necessarie al pagamento delle somme poste a carico dell'ente siano state preventivamente accantonate nell'ambito del fondo rischi per contenziosi del bilancio di previsione.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 maggio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00227



LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 31.

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 5 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'art. 69 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e, in particolare, l'art. 37;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio), abrogata dall'art. 254, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 65/2014;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 433 (art. 103 del decreto-legge n. 18/2020. Indicazioni operative in materia urbanistica);

Considerato quanto segue:

1. La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del COVID-19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020;

2. La situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile ai soggetti privati ed operatori economici di presentare istanze e richieste dirette a realizzare interventi urbanistici o edilizi previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;

3. In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;

4. In particolare, mediante l'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e, successivamente, l'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020, risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;


5. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso impossibile anche alle amministrazioni comunali attivare i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;

6. È necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'art. 95, commi 9 e 11, della legge regionale n. 65/2014, dei piani operativi in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi in base alla normativa statale, ed il 31 dicembre 2020;

7. È, altresì, necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1/2005, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza nel medesimo periodo indicato al punto 6 con riferimento ai piani operativi;

8. Le amministrazioni che hanno avviato i procedimenti per il rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 65/2014 sono attualmente nell'impossibilità di proseguire tali procedimenti;

9. Come già rilevato, mediante l'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e, successivamente, l'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020, risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;



10. La legge regionale n. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non li rispettino delle conseguenze di natura sanzionatoria;

11. Tuttavia, a causa della sospensione dei procedimenti urbanistici già in corso, operata dalla normativa statale, è necessario prevedere la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, altresì, per quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;

12. È necessario precisare che il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei sei mesi di proroga stabilito dalla presente legge per i procedimenti di formazione degli strumenti indicati al punto 11;

13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1.

Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici

1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'art. 95, commi 9 e 11, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), dei piani operativi o delle relative varianti, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno.

2. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'art. 55, commi 5 e 6, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del territorio), abrogata dall'art. 254, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 65/2014, dei regolamenti urbanistici o delle relative varianti, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno.

Art. 2.

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

1. I termini previsti dalla legge regionale n. 65/2014 per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure avviati entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di sei mesi.

2. Il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei sei mesi di proroga di cui al comma 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 maggio 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00228

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 32.

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);



Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del generale riassetto delle competenze che, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *d*), numeri 5) e 6), della legge regionale n. 22/2015, ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, sia quelle relative all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), sono state attratte alla competenza regionale tutte le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue ricadenti o meno nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, residuando in capo ai comuni le sole funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura;

2. Alla luce dell'esperienza applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in materia di scarichi di acque reflue, si rende necessaria ed opportuna una complessiva rivisitazione delle norme al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e colmare alcune lacune normative;

3. A tal fine, in primo luogo è opportuno confermare la competenza regionale con riferimento:

a) all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche di cui all'art. 101, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, che è rilasciata nell'ambito dell'AUA;

b) ai casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono in AUA perché regolate da procedimenti amministrativi esclusi dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 che si concludono con un titolo abilitativo unico oppure che riguardano impianti ed attività per loro natura caratterizzati da un esercizio limitato nel tempo.

4. È sorta, inoltre, l'esigenza di introdurre nell'ambito della disciplina degli scarichi di cui alla legge regionale n. 20/2006, una specifica previsione in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico, in conformità con quanto previsto all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, specificando che, in coerenza con il quadro delle competenze determinato dalla legge regionale n. 22/2015, la relativa autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dal comune, a seconda che lo scarico da autorizzare provenga da insediamenti in cui sono presenti anche impianti a servizio di attività produttive o da insediamenti ad uso residenziale;

5. Occorre anche rivisitare l'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 152/2006, alla luce della recente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in merito;

6. Occorre altresì dare piena attuazione, rispettivamente, all'art. 114, comma 1, e all'art. 126, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, dettando disposizioni per:

a) l'integrazione della disciplina delle acque di restituzione, con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti, in particolare, dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato individuando il soggetto che autorizza l'attività sul demanio marittimo e, per gli impianti del servizio idrico integrato, l'Autorità idrica toscana, quali enti competenti alla definizione delle prescrizioni a tutela dell'ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 13 e previa valutazione tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

b) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

7. In relazione ai contenuti di cui al punto precedente, si rende altresì necessario modificare la legge regionale n. 69/2011 al fine di assicurarne il necessario raccordo sistematico con le corrispondenti previsioni della legge regionale n. 20/2006 e prevedere modalità procedurali per il rilascio coordinato dei titoli abilitativi connessi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato;

8. Nelle more della revisione del regolamento attuativo della legge regionale n. 20/2006 è sorta l'esigenza di dettare disposizioni di prima applicazione per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico e per l'adeguamento delle attività in essere e degli impianti realizzati, o in corso di realizzazione, alla nuova disciplina delle restituzioni in mare;

9. È inoltre opportuno apportare alcune modificazioni alla disciplina concernente la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla natura degli impianti interessati da accordi di programma ed alle attività di trattamento dei reflui;

10. In considerazione della necessità di dare immediata operatività alle disposizioni attuative della disciplina statale in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da pompe di calore, di restituzione delle acque e di approvazione di progetti di impianti di trattamento acque reflue urbane, è necessario prevedere una disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso, nonché disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA

la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006, N. 20
(NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO)

Art. 1.

*Funzioni della Regione. Inserimento
dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 20/2006*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Funzioni della Regione*). — 1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione, ivi comprese le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di qualunque natura, rilasciate fuori e nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).».

Art. 2.

*Definizioni. Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 20/2006*

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «acque di restituzione» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo».

2. Al numero 2) della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 dopo le parole: «(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)», è aggiunta la seguente: «oppure».

3. Dopo il numero 2) della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 è aggiunto il seguente:

«2-bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso

di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)».

4. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «precipitazioni atmosferiche», sono aggiunte le seguenti: «e non riconducibili alle acque reflue industriali;».

5. Dopo la lettera *i)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006, sono inserite le seguenti:

«i-bis) acque reflue assimilate a domestiche: acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, del decreto legislativo, nonché quelle di cui alla lettera *e)* del medesimo articolo, come definite dal regolamento di cui all'art. 13;

i-ter) acque reflue provenienti da impianti di scambio termico: acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore a circuito aperto, la cui alterazione rispetto alla risorsa idrica originaria sia solo quella della temperatura;».

6. Alla lettera *j)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «reflue domestiche», sono aggiunte le seguenti: «, dalle acque reflue assimilate a domestiche».

7. Alla lettera *o)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006, le parole: «legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)», sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 69/2011».

8. La lettera *u)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«*u)* insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale o produttivo o ad entrambi gli usi, da cui possono derivare acque reflue domestiche, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue prodotte da scambio termico;».

Art. 3.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006, è sostituito dal seguente:

«1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell'ambito dell'AUA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):

a) dal dirigente della struttura regionale competente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, se lo scarico da autorizzare proviene da insediamento in cui siano presenti anche impianti a servizio di attività produttive;

b) dal comune territorialmente competente, secondo quanto disposto dall'art. 124, comma 2, del decreto legislativo, se lo scarico da autorizzare proviene da impianto a servizio di insediamenti ad uso residenziale.».

3. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013,», sono inserite le seguenti: «in quanto derivanti da insediamenti ad uso esclusivamente residenziale,».

4. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è sempre rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, nell'ambito dell'AUA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, se da uno stesso stabilimento originano, separatamente, oltre agli scarichi ricadenti in AUA, anche gli scarichi di acque reflue domestiche di cui al comma 2.».

5. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 le parole «non ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013,», sono soppresse.

Art. 4.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «reflue domestiche», sono inserite le seguenti: «ed assimilate a domestiche».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 sono aggiunte le parole: «Nei casi di cui all'art. 13-bis, la relazione è predisposta, per quanto di rispettiva competenza, dal gestore del servizio idrico e dai gestori degli impianti a carattere prevalentemente industriale utilizzati per la depurazione di acque reflue.».

Art. 5.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche). — 1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle

domestiche, che non ricadono nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente:

a) esprime le proprie determinazioni nell'ambito dei procedimenti che, per espressa previsione di legge, si concludono con il rilascio di un'autorizzazione unica oppure di altro atto di approvazione che comprende o sostituisce i singoli titoli settoriali ambientali, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico di acque reflue;

b) autorizza gli scarichi di acque reflue che afferiscono ad impianti o attività caratterizzati da un esercizio temporaneo e strettamente limitato alla durata dell'intervento a cui sono funzionali, quali lo scarico di acque emunte nell'ambito di misure di prevenzione e di operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui alla parte IV del titolo V del decreto legislativo.

3. Ai fini dell'istruttoria finalizzata all'autorizzazione degli scarichi di cui al presente articolo, la struttura regionale competente si avvale del contributo tecnico-istruttorio dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e, in caso di scarichi recapitanti in pubblica fognatura, acquisisce la relazione tecnica dal gestore del servizio idrico integrato di cui all'art. 5, commi 2 e 5.».

Art. 6.

Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell'art. 5-ter nella legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale n. 20/2016 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore). — 1. L'installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti «impianti a pompa di calore», se a circuito chiuso, è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione ai sensi della presente legge.

2. L'installazione di impianti a pompe di calore a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto, è ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, purché tali sistemi non compromettano lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei interessati.

3. Lo scarico delle acque prelevate è autorizzato, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è condizionato all'ammissibilità del prelievo ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea.



4. La reimmissione in falda del fluido estratto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo, nonché delle condizioni e dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 13.».

Art. 7.

Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 20/2006, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Impianti di depurazione delle acque reflue urbane*). — 1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 126 del decreto legislativo sono approvati dall'Autorità idrica toscana ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 69/2011, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. La valutazione tecnico amministrativa finalizzata all'approvazione dei progetti di cui al comma 1, è espressa in coerenza con le linee guida di cui al comma 5 e, in caso di progetto definitivo, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente che si esprime in relazione:

a) ai programmi di riutilizzazione delle acque;

b) alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo;

c) alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite;

d) all'efficienza depurativa in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, nonché alle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite.

3. Ai fini dell'istruttoria finalizzata al rilascio del parere di cui al comma 1, la struttura regionale può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 30/2009.

4. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da apposite relazioni tecniche volte:

a) a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza;

b) a regolare i periodi di avviamento e di manutenzione programmata nonché a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

5. In coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile, la Giunta regionale può approvare specifiche linee guida per la progettazione, gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, applicative delle normative di settore e delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 8.

Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2006

1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «autorizzazione rilasciata», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito dell'AUA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013,».

2. Al comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole: «struttura regionale competente», sono inserite le seguenti: «nell'ambito dell'AUA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013,».

3. Alla lettera b) del comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole «lettera a),», sono inserite le seguenti: «di insediamenti o».

Art. 9.

Disposizioni per la restituzione delle acque in mare. Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (*Disposizioni per la restituzione delle acque in mare*). — 1. La restituzione di acque in mare, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2-bis), nei casi non disciplinati dall'art. 11-*quater*, è soggetta alle condizioni stabilite nel titolo abilitativo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo delle acque, rilasciato dall'ente competente in materia di demanio marittimo.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire, caso per caso, in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo, nonché, in correlazione all'ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera g);

b) sono disposte previa valutazione tecnica dell'ARPAT, espressa in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'Autorità di bacino.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione da allegare all'istanza per il rilascio del titolo demaniale, ai fini dell'approvazione delle condizioni di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

a) in caso di acque sottoposte a processi di dissalazione, modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente marino;

b) l'obbligo per il soggetto autorizzato di separare dalle acque, o dal concentrato salino oggetto di restituzione, gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controllavaggi o comunque utilizzati nell'ambito delle attività di cui all'art. 114, comma 1, del decreto legislativo, al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi;



c) il monitoraggio dell'ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell'impianto.

4. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel titolo demaniale rilasciato ed all'invio dei relativi risultati all'ente competente che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per il rilascio del titolo che autorizza il prelievo delle acque di mare.».

Art. 10.

Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato. Inserimento dell'art. 11-quater nella legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale n. 20/2006, è inserito il seguente:

«Art. 11-quater (*Disposizioni per la restituzione delle acque in mare derivanti da impianti di dissalazione del servizio idrico integrato*). — 1. Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione delle acque in mare sono stabilite in apposito disciplinare nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della legge regionale n. 69/2011.

2. Le condizioni di cui al comma 1:

a) includono prescrizioni e livelli di emissione, da stabilire caso per caso in correlazione alle caratteristiche chimico fisico biologiche che le acque hanno al prelievo nonché in correlazione all'ambiente marino di destinazione, nel rispetto degli indirizzi approvati con regolamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera g);

b) sono disposte, previa valutazione tecnica dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 30/2009 e sentita, per quanto di competenza, l'Autorità di bacino.

3. Gli indirizzi di cui al comma 2, lettera a), individuano la documentazione tecnica da allegare al progetto, ai fini dell'approvazione del disciplinare di restituzione delle acque e prevedono inoltre:

a) modalità di restituzione che assicurano la massima diluizione in mare del concentrato salino, tale da non determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente marino;

b) l'obbligo per il gestore dell'impianto di separare dal concentrato salino oggetto di restituzione gli agenti chimici provenienti da lavaggi e controlavaggi delle

membrane o, comunque, utilizzati nelle operazioni del processo di dissalazione ad eccezione degli agenti potabilizzanti di cui all'allegato 7 del regolamento emanato con decreto 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), al fine di consentirne il collettamento ad idoneo sistema di depurazione o lo smaltimento come rifiuti liquidi,;

c) il monitoraggio dell'ecosistema marino in prossimità delle condotte di presa e di restituzione dell'impianto.

4. Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto:

a) al controllo periodico della qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel disciplinare di cui al comma 1, ed all'invio dei relativi risultati all'Autorità idrica toscana che si avvale dell'ARPAT per le necessarie verifiche;

b) al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari a determinare le condizioni di restituzione di cui al comma 2, per quanto non già soddisfatto dagli oneri istruttori corrisposti per l'approvazione del progetto dell'impianto.».

Art. 11.

Regolamento regionale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 è inserita la seguente:

«c-bis) l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:

1) le modalità tecnico operative per l'installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;

2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione per l'installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;

3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;

4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell'autorità competente sulle installazioni realizzate;

5) la differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell'acqua prelevata e quella rilevata nell'acqua restituita e reimpressa nella medesima falda.».

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/2006, le parole: «di cui agli articoli 11, comma 2; e 11-bis, comma 2;», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 11, comma 2, 11-bis, comma 2, 11-ter, comma 2 e 11-quater, comma 2;».



Art. 12.

Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006

1. La rubrica dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 è sostituita dalla seguente:

«Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti».

2. Il comma 1 dell'art. 13-bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e pertanto tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE. Non rientra altresì nel servizio idrico integrato la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà.».

3. L'alinea del comma 6 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«6. Il gestore degli impianti di cui al comma 1, che non abbia la necessità di eseguire un pretrattamento di rifiuti liquidi necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in fognatura, previa comunicazione alla struttura regionale competente, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, commi 1, 2 e 10, del decreto legislativo, i seguenti rifiuti e materiali:».

4. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006, le parole: «stabiliti per lo scarico in fognatura», sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente stabiliti per lo scarico nelle fognature civili e industriali».

5. Alla lettera c) del comma 6 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006, le parole «della rete fognaria», sono sostituite dalle seguenti: «delle reti fognarie industriali».

6. Al comma 8 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 20/2006, dopo le parole «specifiche categorie di rifiuti», sono inserite le seguenti: «, se diverse da quelle di cui al comma 6, lettere a) e c)».

Art. 13.

Sanzioni. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 è sostituito dal seguente:

«1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all'art. 135 del decreto legislativo.».

Art. 14.

Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 20/2006

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 20/2006 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni). 1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell'ambito dell'AUA.».

Capo II


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N. 69 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA E DELLE AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 E 14/2007)

Art. 15.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo il punto 20 del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 20/2006, 61/2007 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è inserito il seguente:

«20-bis. Nel caso di sistemi di potabilizzazione tramite dissalazione compresi nel programma degli interventi strategici di interesse regionale, è inoltre prevista la competenza regionale al rilascio, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto da parte dell'Autorità idrica toscana, dei necessari assensi in materia di demanio marittimo, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle finzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);».



Art. 16.

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione della autorità espropriante. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 69/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 69/2011 è inserito il seguente:

«1-bis. La progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'art. 126 del decreto legislativo 152/2006 è predisposta ed approvata nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 6-bis della legge regionale n. 20/2006.».

Art. 17.

Disposizioni procedurali per l'approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell'art. 22-bis nella legge regionale n. 69/2011

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 69/2011, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Disposizioni per l'approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale). — 1. Nell'ambito del procedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall'autorità idrica, previa conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ivi compresi, ove previsti, l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006 ed il pertinente titolo abilitativo in materia di demanio marittimo. Contestualmente al progetto sono approvate, con le modalità di cui all'art. 11-quater della legge regionale n. 20/2006, le condizioni di restituzione delle acque derivanti dal processo di dissalazione.

2. Per i progetti riguardanti impianti di dissalazione compresi nel programma degli interventi di interesse strategico regionale di cui all'art. 25, gli atti di assenso in materia di demanio marittimo di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislati-

vo 31 marzo 1998, n. 112), sono rilasciati dalla Regione nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, tramite la struttura regionale competente.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Norme di prima applicazione per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore di cui agli articoli 4, comma 1-bis e 5-ter della medesima legge, sono stabilite dall'ente competente nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione, previa acquisizione della valutazione tecnica dell'ARPAT.

Art. 19.

Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare

1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'art. 13 della legge regionale n. 20/2006 alle disposizioni di cui agli articoli 11-ter e 11-quater della medesima legge, come introdotti dagli articoli 9 e 10, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi tecnici operativi per la definizione delle condizioni di restituzione delle acque in mare.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 definiscono le modalità di restituzione e di monitoraggio di cui agli articoli 11-ter, comma 3 e 11-quater, comma 3, e indicano la documentazione tecnica da allegare all'istanza per il rilascio del titolo autorizzativo demaniale o, in caso di impianto dissalazione del servizio idrico integrato, al relativo progetto.

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1:

a) i soggetti titolari di autorizzazione o altro titolo abilitativo ai sensi dell'art. 11-ter, presentano al comune una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'approvazione delle condizioni di restituzione delle acque derivanti da attività in essere o da impianti in esercizio, realizzati od in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i gestori del servizio idrico integrato presentano all'Autorità idrica toscana una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 11-quater, del di-



sciplinare di restituzione delle acque derivanti da impianti di dissalazione in esercizio, realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), sono disposte previa valutazione tecnica dell'ARPAT e includono le prescrizioni e i limiti di cui agli articoli 11-*ter*, comma 2, e 11-*quater*, comma 2, della legge regionale n. 20/2006.

Art. 20.

Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso

1. I procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della normativa previgente.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2020

ROSSI

(*Omissis*).

20R00229

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 33.

Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno 2020)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, l'art. 89, comma 1, lettera *b*);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Nonne in materia ambientale) e, in particolare, l'art. 61, comma 3;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392;

Vista la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo») e, in particolare, l'art. 65;


Considerato quanto segue:

1. si rende necessario, ai sensi del decreto ministeriale trasporti n. 400/1998, disciplinare le competenze regionali per la verifica e l'approvazione della dichiarazione di immunità del pericolo di valanga, ovvero dell'efficacia degli interventi proposti;

2. occorre pertanto apportare modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 93/1993, per l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale trasporti n. 400/1998, alla Regione;

3. si rende necessario modificare la legge regionale n. 39/2009 e integrare le attività del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) prevedendo, tra le attività ordinarie svolte dal consorzio, l'attività di rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali;

4. si ritiene necessario modificare gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa riferita ai casi di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 64/2009, introducendo un caso di particolare tenuità, per gli impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi.



Capo I

GESTIONE DELLA SICUREZZA DA RISCHIO NIVOLOGICO E
DICHIARAZIONE DI IMMUNITÀ DAL PERICOLO DI VALANGA.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 93/1993
E ALLA LEGGE REGIONALE N. 39/2009

Art. 1.

*Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga.
Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 93/1993*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 93 del 13 dicembre 1993 (Norme in materia di piste e impianti a fune ad esse collegati), è aggiunto il seguente:

«2-bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all'art. 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell'ambito del procedimento di cui all'art. 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA).».

Art. 2.

*Relazione tecnica asseverata. Modifiche all'art. 12
della legge regionale n. 93/1993*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 93/1993 è inserito il seguente:

«2-bis) Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2-bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall'ente competente ai sensi dell'art. 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto.».

Art. 3.

*Elaborazione dati in materia nivologica. Modifiche
all'art. 4 della legge regionale n. 39/2009*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile), è aggiunta la seguente:

«f-bis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe.».

Capo II

INVASI ED OPERE ESISTENTI. SANZIONI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 64/2009

Art. 4.

*Sanzioni. Modifiche all'art. 13
alla legge regionale n. 64/2009*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono inserite le seguenti parole: «Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00.».

2. Il comma 1-bis dell'art. 13 della legge regionale n. 64/2009, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all'art. 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all'art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d'invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l'esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III.».

3. Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 64/2009 è sostituito dal seguente:

«8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1-bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.».

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2020

ROSSI

(Omissis).

20R00230



LEGGE REGIONALE 4 giugno 2020, n. 34.

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 3-*bis*, e l'art. 4, comma 1, lettera n-*bis*, dello Statuto;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'art. 34;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, l'art. 34;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla legge regionale n. 1/2015);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), modificata con la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

Considerato quanto segue:

1. L'art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. A tali fini la presente legge persegue la promozione e lo sviluppo di azioni e strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente;

2. L'art. 3-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

3. È necessario guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivi, non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente, al fine di promuovere reali politiche di miglioramento ambientale;

4. In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell'aumento di domanda di materie prime e dell'aumento delle disuguaglianze anche nelle nazioni meno ricche;

5. In linea con le politiche dell'Unione europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;

6. È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un'economia circolare nella materia dei rifiuti;



7. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione 26 luglio 2017, n. 151 (In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di gestione dei rifiuti nell'ambito della transizione della Toscana verso l'economia circolare. Rafforzamento delle politiche regionali in vista dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati «PRB»);

8. L'esito dei lavori della Commissione di inchiesta del Consiglio regionale in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Toscana, conclusi il 2 maggio 2019;

9. È necessario prevedere tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso e il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;

10. È necessario stabilire che, dall'esito dei tavoli di cui al punto 9 scaturiscano documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, contenenti le iniziative tecnologiche promosse dai soggetti presenti ai tavoli tecnici e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione e alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;

11. L'art. 205, comma 3-*octies*, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che l'addizionale versata in aggiunta al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'art. 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies*, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;

12. In attuazione dell'art. 205, comma 3-*octies*, del decreto legislativo n. 152/2006 è necessario istituire un fondo regionale nel quale confluisca l'addizionale di cui al punto 11, versata da parte di quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata all'interno di un ambito territoriale ottimale nel quale non siano raggiunti complessivamente gli obiettivi di raccolta differenziata;

13. È necessario, inoltre, prevedere che una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;

14. Per le finalità di cui ai punti 10, 11 e 12 si rende necessario coordinare le previsioni della presente legge con quanto disposto dalla legge regionale n. 60/1996;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni comunitarie, statali e regionali per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare in materia di rifiuti, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni e strumenti volti a:

- a) promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti;
- b) estendere il ciclo di vita dei prodotti;
- c) valorizzare gli scarti di consumo e di produzione;
- d) promuovere l'impiego di materiali e prodotti riciclati;
- e) ridurre la produzione dei rifiuti e l'utilizzo delle risorse naturali.

Art. 2.

Tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare per i rifiuti

1. Al fine di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare con i seguenti compiti:

- a) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
- b) individuare, coerentemente a quanto previsto dalla pianificazione di settore, il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;
- c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;

d) ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione).

2. I tavoli tecnici riguardano, in particolare:

- a) il settore produttivo lapideo, con particolare riferimento all'estrazione e lavorazione del marmo;
- b) i settori produttivi tessile, cartario, conciario e pelletteria;
- c) il settore produttivo chimica, con riferimento agli scarti della produzione;



- d) il settore siderurgico;
- e) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- f) i rifiuti da costruzione e demolizione;
- g) i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue;
- h) il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

3. In relazione a particolari esigenze emerse nella prassi applicativa, possono essere costituiti con la deliberazione di cui al comma 5, tavoli tecnici relativi ad altri settori o comparti.

4. In relazione ai temi trattati, ai tavoli tecnici partecipano le strutture regionali competenti, le associazioni rappresentative dei settori produttivi interessati, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., gli ambiti territoriali ottimali (ATO), le imprese eventualmente interessate, gli organismi tecnici e di ricerca competenti in materia di rifiuti.

5. La Giunta regionale costituisce, con deliberazione, i tavoli tecnici e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 3.

Linee guida in materia di sottoprodotti

1. La Giunta regionale può adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'art. 2.

Art. 4.

Documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti

1. In coerenza con gli obiettivi e contenuti minimi definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della medesima legge regionale n. 1/2015 e nel rispetto degli atti di programmazione di settore, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2021, previo parere della commissione consiliare competente, il documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti e la valorizzazione dei prodotti riciclati sulla base dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'art. 2.

2. Con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i necessari aggiornamenti periodici al documento d'azione per l'economia circolare.

3. Il documento d'azione per l'economia circolare di cui al comma 1, contiene:

a) le iniziative tecnologiche e gestionali da attuare da parte dei soggetti presenti ai tavoli tecnici, funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti;

b) le azioni per soddisfare il fabbisogno impiantistico necessario all'ottimizzazione della gestione delle quantità dei rifiuti generati ed alla loro valorizzazione, con particolare riferimento a quelli prodotti dai principali cicli produttivi, nel rispetto del principio di prossimità;

c) le azioni per l'informazione che siano mirate a orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica.

4. Il documento d'azione può prevedere la stipula di accordi tra la Giunta regionale e i soggetti presenti ai tavoli tecnici per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Art. 5.

Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali

1. Nel rispetto degli atti di programmazione di settore, anche in attuazione del documento d'azione di cui all'art. 4, per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relative agli impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, la Regione tiene conto:

a) dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

b) del principio di prossimità di cui all'art. 182-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006;

c) del fabbisogno impiantistico stimabile in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili.

Art. 6.

Incentivi a favore dell'economia circolare in materia di rifiuti

1. In attuazione dell'art. 205, comma 3-octies, del decreto legislativo n. 152/2006, è istituito il «Fondo regionale addizionale» alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, come previsto dall'art. 205, comma 3-octies, del decreto legislativo n. 152/2006, a finanziare:

a) gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006;

b) gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo n. 152/2006;

c) il cofinanziamento degli impianti e l'attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

3. Ai sensi e nei limiti delle destinazioni stabilite dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in conformità con le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, una quota fino al 20 per cento del gettito del



tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi è destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.

4. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale n. 60/1996, sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale di cui al comma 1 e la quota fino al massimo del 20 per cento di cui al comma 3.

Art. 7.

Piattaforme informatiche e azioni per il riuso dei beni

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:

a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati;

b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è utilizzata una quota delle risorse di cui all'art. 6, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 8.

Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici.

1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), nonché in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla medesima legge regionale n. 32/2009, la Regione incentiva, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro e mediante le risorse di cui all'art. 6, la riduzione degli sprechi; valorizza e promuove, in particolare:

a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutti e della piccola, media e grande distribuzione;

b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite dai soggetti come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possano reperire gratuitamente generi di prima necessità;

c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;

d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;

e) il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;

f) il recupero di farmaci e beni di parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e delle parafarmacie.

Art. 9.

Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti

1. La Regione promuove la corretta informazione ambientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d'acquisto coerenti con i principi dell'economia circolare.

2. Al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all'economia circolare, la Regione favorisce e sostiene, mediante le risorse di cui all'art. 6, la circolazione delle informazioni relative alla registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), alla certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015, al marchio di qualità ambientale ECOLABEL di cui regolamento (CE) n. 66/2010 ed allo schema «Made Green in Italy» per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti.

Art. 10.

Azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti


1. La Regione, in accordo con le autorità d'ambito territoriale ottimale, promuove ed incentiva, mediante le risorse di cui all'art. 6, sistemi innovativi di raccolta differenziata degli imballaggi primari, anche presso la grande distribuzione.

2. I comuni provvedono affinché nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo non oggetto di concessione demaniale sia organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ivi prodotti, anche mediante l'installazione di appositi contenitori.

3. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare, mediante le risorse di cui all'art. 6, la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali fontanelli, l'utilizzo di acqua e bevande alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

4. La Regione, mediante le risorse di cui all'art. 6, può sostenere e promuovere campagne di comunicazione ed informazione volte a definire modelli di comportamento sostenibili con particolare riferimento alle corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti e il contrasto dell'abbandono degli stessi.

5. La Regione, nell'ambito delle proprie azioni, può valorizzare i comuni che si distinguono per attività ed iniziative rispettose dell'ambiente e volte a promuovere comportamenti sostenibili.



Art. 11.

Norma finanziaria

1. Le risorse per il finanziamento del fondo regionale addizionale di cui all'art. 6, comma 1, sono stimate in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e sono imputate, per euro 350.000,00 sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese di investimento» e per euro 50.000,00 sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, 2021 e 2022, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2020

In diminuzione

Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese di investimento» per euro 350.000,00;

Anno 2021

In diminuzione

Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese di investimento» per euro 350.000,00.

Anno 2022

In diminuzione

Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 350.000,00;

In aumento

Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 2 «Spese di investimento» per euro 350.000,00.

Art. 12.

*Utilizzazione dei fondi**Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 60/1996*

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituito dal seguente:

«3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale n. 60/1996), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 60/1996 è inserito il seguente:

«3-bis. Il fondo regionale addizionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 34/2020, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall'art. 205, comma 3-*octies*, del decreto legislativo n. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-*quater* e 206-*quinquies* del decreto legislativo n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.»

3. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 60/1996 dopo le parole «comma 3» sono inserite le seguenti: «e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3-*bis*,».


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2020

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 2020.
(*Omissis*).

20R00231





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 1 0 1 0 *

€ 2,00

